



2024/1720

21.6.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1720 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2024

che modifica il regolamento (UE) 2020/1148 per quanto riguarda l'elaborazione degli indici dei prezzi al consumo armonizzati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/792 stabilisce un quadro comune per la produzione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d'imposta costanti (IPCA-TC), dell'indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari e dell'indice dei prezzi delle abitazioni.
- (2) Un cambiamento significativo nei metodi di produzione dell'IPCA e dell'IPCA-TC può determinare uno spostamento permanente e significativo, verso l'alto o verso il basso, del livello dell'indice. Questo comporterebbe a sua volta una distorsione dei tassi di variazione annuali per un anno dopo il cambiamento. Per garantire tassi di variazione privi di distorsioni, può essere necessario adeguare il livello dell'indice. Tale adeguamento dovrebbe essere ricavato dai prezzi osservati.
- (3) Per garantire la comparabilità degli indici armonizzati, sono necessarie condizioni uniformi per l'utilizzo degli adeguamenti nell'elaborazione dell'IPCA e dell'IPCA-TC in caso di cambiamenti significativi nei metodi di produzione.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1148 è così modificato:

- 1) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 34 e 35:

«34) “fattore di spostamento di livello”: fattore determinato dal rapporto tra le variazioni di prezzo ottenute utilizzando metodi di produzione attuali e nuovi, in base al quale la variazione di prezzo è misurata da un anno civile al periodo di riferimento dei prezzi, rispettivamente:

$$\text{Levelshiftfactor}^t = \left(\frac{\text{ChI}^y}{\text{ChI}^{\text{Dec}(t-1)}} \right) / \left(\frac{\text{ChI}_{\text{NEW}}^y}{\text{ChI}_{\text{NEW}}^{\text{Dec}(t-1)}} \right), \text{ with } y < t.$$

L'indice concatenato nel dicembre dell'anno $t - 1$, utilizzando il metodo di produzione attuale, è $\text{ChI}^{\text{Dec}(t-1)}$; La media annuale di tale indice in ogni anno civile y precedente l'anno corrente è ChI^y . Analogamente, gli indici concatenati, utilizzando il nuovo metodo di produzione, sono $\text{ChI}_{\text{NEW}}^y$. Gli indici ChI e ChI_{NEW} possono avere periodi di riferimento dell'indice diversi.

- 35) “adeguamento allo spostamento di livello”: moltiplicazione dell'indice calcolato utilizzando il nuovo metodo di produzione dell'IPCA e dell'IPCA-TC, in cui dicembre dell'anno $t - 1$ funge da periodo di riferimento dei prezzi, per il rispettivo fattore di spostamento di livello, a partire dal primo mese in cui è introdotto il nuovo metodo di produzione fino alla fine dell'anno civile.»;

⁽¹⁾ GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/792/oj>.

2) al capo 2 è aggiunto il seguente articolo 22:

«Articolo 22

Applicazione degli adeguamenti allo spostamento di livello

1. Gli Stati membri possono applicare un adeguamento allo spostamento di livello se e solo se l'introduzione di un cambiamento significativo nel metodo di produzione, quale definito all'articolo 2, punto 21, del regolamento (UE) 2016/792, comporta uno spostamento permanente e significativo, verso l'alto o verso il basso, del livello dell'indice concatenato.
2. L'adeguamento allo spostamento di livello è applicato al livello più dettagliato al quale possono essere raccordati gli indici calcolati in base ai metodi di produzione attuali e nuovi.
3. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito ai sottoindici ai quali sono applicati adeguamenti allo spostamento di livello e al valore degli adeguamenti al momento della prima trasmissione dei dati oggetto degli adeguamenti.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN